

RISOLUZIONE N. 24/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 14 maggio 2024

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito di imposta spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita

L'articolo 15-*octies* del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'articolo 11-*octies* del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, stabiliscono che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle predette somme, rispettivamente nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

Con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° agosto 2023 (di seguito “*decreto*”) sono stati determinati i predetti importi e sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta.

L'articolo 9 del *decreto* stabilisce che il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.

Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del *decreto*, trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti ammessi a fruire

dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del suddetto credito di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

- **“7070” - denominato “Credito d'imposta - patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l'anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Ai sensi dell'articolo 9 del *decreto*, l'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della Giustizia e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente